

Codice DB1106

D.D. 22 dicembre 2011, n. 1442

Applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*". Istruzioni operative sulle misure di profilassi, disposizioni per i nuovi impianti, delimitazione del territorio, sanzioni.

Il cancro batterico dell'actinidia è una malattia causata dal batterio *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*. Presente e descritta negli anni Ottanta in Giappone e Corea, segnalata ad inizio anni Novanta senza danni ingenti nel Lazio, proprio in questa regione, a partire dal 2002, ha trovato le condizioni per una preoccupante diffusione culminata nel triennio 2008-2010 con una grave epidemia.

La situazione appare grave anche in Europa, tanto che a livello comunitario sono state presentate, tra aprile e maggio 2011, puntuali interrogazioni alla Commissione europea in merito alle iniziative che la stessa intende intraprendere per contenere la diffusione dell'agente patogeno, considerato che *"attualmente molte piantagioni di kiwi sono affette dalla presenza del batterio Pseudomonas syringae importato da paesi terzi, che sta devastando centinaia e centinaia di ettari di coltivazione dell'actinidia a varietà gialla"* (cfr. interrogazione Roberta Angelilli in data 13 aprile 2011, avente ad oggetto: *"Diffusione del batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae (P.s.a.) ovvero "cancro batterico del kiwi"*; interrogazione Gianmaria Uggiàs in data 4 maggio 2011, avente ad oggetto *"Kiwi - violazione delle norme sanitarie sull'importazione dei cibi"*; interrogazione Gianmaria Uggiàs in data 4 maggio 2011, avente ad oggetto *"Kiwi - brevetto Zespri"*; interrogazione De Angelis, De Castro, Sassoli in data 4 maggio 2011, avente ad oggetto *"Presente e futuro della coltivazione e commercializzazione europea del kiwi alla luce della diffusione dell'agente patogeno Pseudomonas syringae pv. actinidiae"*).

A seguito dei gravi danni causati in alcuni Paesi europei, il batterio sopra citato è stato recentemente inserito nella lista d'allerta dell'E.P.P.O. (European and mediterranean plant protection organization - Organizzazione fitosanitaria europea).

La malattia è caratterizzata da un elevato rischio fitosanitario anche in relazione alle sue modalità di diffusione, elemento che ha reso necessaria l'adozione di misure di emergenza stringenti a livello nazionale e regionale per fronteggiare il suo rapido evolversi ed il rischio di vedere minacciata la posizione del nostro Paese tra i maggiori produttori mondiali di actinidia.

Come emerge dai provvedimenti assunti a livello nazionale e regionale, in base all'attuale stato delle conoscenze tecnico-scientifiche *"non esistono metodi di difesa atti a contrastare efficacemente la diffusione della malattia ed a prevenirne i danni"* (d.m. 7 febbraio 2011).

In tale contesto si è reso necessario, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *"prevedere condizioni più rigorose per la produzione di materiale di moltiplicazione di actinidia allo scopo di assicurare che lo stesso non sia contaminato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae ..."* nonché *"individuare e porre in atto tutte le misure fitosanitarie per eradicare o contenere il cancro batterico dell'actinidia ed impedire la sua diffusione, al fine di prevenire gravi danni al tessuto economico agricolo nazionale"* (d.m. 7 febbraio 2011).

Il decreto ministeriale 7 febbraio 2011 *"Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae"*

(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 69 del 25 marzo 2011) prevede misure specifiche obbligatorie per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi sul territorio della Repubblica italiana e demanda ai servizi fitosanitari regionali, tra l'altro, il compito di verificare la presenza del patogeno, determinare lo stato fitosanitario del territorio, delimitare le zone e definire le misure da adottare.

La D.G.R. n. 20-12798 del 14 dicembre 2009 “d.lgs 19 agosto 2005, n. 214. Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria” definisce le istruzioni operative di riferimento per le attività regionali di controllo o per la vigilanza in attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria.

La D.D. n. 1339 del 17 dicembre 2009 “Approvazione delle modalità operative relative all'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria” definisce i criteri e le modalità organizzative di applicazione degli interventi regionali di lotta obbligatoria.

Nelle regioni italiane produttrici di actinidia la batteriosi ha avuto un'evoluzione assolutamente imprevedibile, accentuandosi nei primi mesi del 2011 e caratterizzandosi per la particolare virulenza e rapida diffusione.

A metà maggio 2010 la malattia si è manifestata per la prima volta in Piemonte in modo contemporaneo su alcuni impianti geograficamente lontani tra loro ma quasi sempre collocati in prossimità di impianti recenti; a metà giugno erano stati individuati 56 actinidieti con presenza di piante infette e ciò aveva fatto ipotizzare una diffusione provocata dall'introduzione di materiale vivaistico infetto ed evidenziatasi in seguito ad un andamento climatico scatenante.

Solo nel Cuneese, ai 60 impianti colpiti nel 2010 si sono aggiunti 600 impianti colpiti nei primi mesi del 2011, per un totale di 660 casi. In tale contesto gli stessi comuni interessati dalla diffusione epidemica della batteriosi hanno invocato, attraverso i propri sindaci, l'adozione da parte della Regione di adeguate misure cautelative e di contenimento a tutela dell'economia dei propri territori.

La superficie investita ad actinidia in Piemonte è pari a 5.500 ettari, l'ammontare del giro di affari della produzione di actinidia nel Cuneese è quantificabile in circa 120 milioni di euro ed è secondo in Italia solo alla provincia di Latina. La diffusione del patogeno verificatasi nei primi mesi del 2011 nel Cuneese non trova uguali nella storia della patologia dei fruttiferi.

Successivamente, nel marzo 2011, è stata riscontrata sul territorio piemontese la presenza di nuovi impianti (cioè realizzati nel 2011) che presentavano già i sintomi della malattia in quanto realizzati con materiale di moltiplicazione infetto provenienti da aziende vivaistiche con sede fuori regione.

Il Presidente della Giunta regionale, nelle more dell'entrata in vigore del decreto ministeriale, aveva emanato il D.P.G.R. n. 10 del 18 febbraio 2011 “Profilassi del *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) batteriosi dell'actinidia: dichiarazione di stato di allerta e misure urgenti di prevenzione” con il quale era stato dichiarato lo stato di allerta ed erano state definite le misure urgenti di prevenzione, tra le quali la sospensione dell'impianto di nuovi frutteti coltivati ad actinidia nelle zone individuate dal Settore Fitosanitario regionale.

Con D.D. n. 174 del 2 marzo 2011 “Piano regionale di profilassi fitosanitaria della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.). Definizione delle misure di profilassi fitosanitaria ed apertura del bando regionale per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2011”, nelle more dell'entrata in vigore del d.m. 7 febbraio 2011, erano state approvate, tra l'altro, le misure di profilassi fitosanitaria (allegato 3).

Con D.D. n. 265 del 31 marzo 2011 “Misure d'urgenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* - d.lgs 214/2005, art. 50, comma 1, lettera i) e d.m. 7 febbraio 2011” si stabiliva di demandare la piena applicazione del d.m. 7 febbraio 2011 ad un successivo provvedimento che sarebbe stato redatto anche sulla base degli esiti dei monitoraggi sullo stato fitosanitario del territorio regionale dell'anno 2011.

Con la sopra citata D.D. n. 265 del 31 marzo 2011:

- il territorio della regione Piemonte è stato definito come zona caratterizzata da un elevato rischio fitosanitario relativamente al cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*;
- sono stati sospesi fino al 31 dicembre 2011 in tutto il territorio della regione Piemonte i nuovi impianti di actinidia e la messa a dimora di singole piante anche da parte di soggetti non impegnati professionalmente in agricoltura.

La situazione di accertato grave rischio fitosanitario cui si è inteso fare fronte con la misura sospensiva sopra citata è giustificata dall'esigenza di tutelare le superfici investite ad actinidia attualmente esistenti in Piemonte messe a rischio dalla realizzazione di nuovi impianti che, essendo molto più sensibili agli attacchi della batteriosi, diventano causa importante di diffusione della malattia. Gli impianti esistenti, su cui si regge l'attuale economia della produzione regionale di actinidia, avrebbero potuto essere irrimediabilmente distrutti, anche a causa dell'attuale assenza di mezzi curativi per le piante infette che, una volta colpite dalla batteriosi, sono generalmente destinate a morire.

La sospensione di nuovi impianti in Piemonte fino al 31 dicembre 2011 ha evitato l'introduzione di materiale infetto proveniente da vivaai extra-regionali contaminati.

Attraverso il Piano regionale di profilassi fitosanitaria della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) è stata attuata l'eliminazione di un elevato numero di impianti colpiti, eliminando al contempo un serbatoio permanente di inoculo del batterio.

Per far fronte alla situazione di grave rischio il Settore Fitosanitario regionale ha messo in atto le misure di profilassi, di cui all'allegato 3 alla D.D. n. 174 del 2 marzo 2011, tra cui quelle riguardanti la produzione vivaistica piemontese che, dai controlli effettuati sulle piante madri e sulle piante in vivaio, è risultata esente da P.s.a..

A seguito dell'entrata in vigore del d.m. 7 febbraio 2011 la filiera vivaistica nazionale è stata sottoposta ad approfonditi controlli che in alcuni casi ha comportato, nei vivaai extra-regionali, la distruzione di un elevato numero di astoni infetti.

La situazione fitosanitaria causata dalla presenza in Piemonte della batteriosi rende comunque rischiosa anche nel 2012 l'esecuzione di nuovi impianti di actinidia.

Considerato che allo stato attuale il materiale di moltiplicazione, anche se asintomatico al momento dell'acquisto e prodotto con tutte le cautele previste dalla normativa, non può fornire garanzie assolute di esenzione da P.s.a..

Considerate la particolare rapidità con cui l'organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* si diffonde e l'assenza di mezzi curativi.

Considerato che si rende necessario anche nel 2012 contenere la diffusione sul territorio regionale della batteriosi dell'actinidia per dare continuità alle azioni intraprese nel 2011.

Considerata altresì l'importanza di mantenere il potenziale produttivo di actinidia in Piemonte consentendo pertanto, sotto stretto controllo fitosanitario, la realizzazione di nuovi impianti.

Ritenuto necessario per il Settore Fitosanitario monitorare con continuità l'esecuzione degli estirpi, dei nuovi impianti di actinidieti e l'attività vivaistica piemontese.

Preso atto che l'art. 18 ter della l.r. 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i. (l.r. 11 luglio 2011, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011", art 4) ha introdotto le seguenti sanzioni amministrative:

- i soggetti che non rispettano gli obblighi relativi alle estirpazioni entro i termini fissati dal Settore Fitosanitario regionale sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3.000,00 per ettaro di superficie e comunque con un minimo di euro 500,00;
- chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal Settore Fitosanitario regionale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 1.200,00.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001;

determina

1. di approvare il Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidia* (allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale);

2. di approvare i seguenti allegati alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale:

- dichiarazione annuale dei campi di piante madri per l'approvvigionamento del materiale di propagazione di actinidia e quantità prelevate vivaie di produzione (allegato 2);
- fac-simile etichetta da apporre su ogni lotto di piante di actinidia pronte alla vendita (allegato 3);
- dichiarazione di impianto actinidia - Anno 2012 - Operatori professionali (allegato 4);
- dichiarazione di impianto actinidia - Anno 2012 - Operatori non professionali (allegato 5);
- dichiarazione di estirpo di impianti di actinidia per motivi fitosanitari - anno 2011-2012 (allegato 6).

3. di adottare, per le violazioni alle disposizioni regionali contenute nell'allegato 1 alla presente determinazione, in applicazione del d.m. 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*", le seguenti sanzioni amministrative previste dall'art. 18 ter della l.r. 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i. (l.r. 11 luglio 2011, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011", art 4):

- euro 3.000,00 per ettaro di superficie, con un minimo di euro 500,0, per i soggetti che non rispettano gli obblighi relativi alle estirpazioni entro i termini fissati dal Settore Fitosanitario regionale;
- da euro 200,00 ad euro 1.200,00 per chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal Settore Fitosanitario regionale.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Contro la presente determinazione dirigenziale è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4 (omissis)
Allegato 5
Allegato 6

Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.)

1. Finalità

1. Le presenti misure di emergenza vengono adottate sul territorio della regione Piemonte al fine di prevenire e controllare la diffusione dell'organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.), nonché eradicarlo dove possibile.
2. Soggetti interessati all'attuazione di tali misure sono il Settore Fitosanitario regionale, i conduttori di actinidieti a titolo professionale ed i soggetti privati che svolgono l'attività a livello hobbistico (anch'essi di seguito definiti "conduttori"). Il Piano prevede inoltre azioni di divulgazione e sensibilizzazione che coinvolgono altri operatori della filiera produttiva e gli enti locali.

2. Indagini sull'andamento dell'epidemia

1. Il Settore Fitosanitario, direttamente o avvalendosi di tecnici operanti sotto il suo controllo, effettua indagini per verificare l'andamento della presenza del batterio sulle piante appartenenti al genere *Actinidia*.
2. Le indagini consistono in ispezioni visive delle piante per accertare la presenza dei sintomi della batteriosi e sono supportate, se necessario, da analisi batteriologiche.
3. I sopralluoghi vengono effettuati in particolare nell'imminenza della ripresa vegetativa, cioè nel periodo in cui si ha maggior evidenza dei sintomi corticali.
4. Il Settore Fitosanitario coordina gli accertamenti sul territorio; i laboratori del medesimo Settore svolgono le attività diagnostiche di emergenza per i casi sospetti.

3. Segnalazione di casi sospetti

1. I casi sospetti di batteriosi dell'actinidia devono essere segnalati tempestivamente ai tecnici aziendali o, per coloro che non si avvalgono di servizi di assistenza tecnica, ai comuni competenti per territorio. I tecnici aziendali ed i comuni, qualora non riescano a confermare la presenza della batteriosi su base sintomatologica, segnalano via mail i casi sospetti al CReSO (Consorzio di ricerca, sperimentazione e divulgazione per l'ortofruitticoltura piemontese) (info@cresoricerca.it) o al Settore Fitosanitario (patologia@regione.piemonte.it) specificando nell'oggetto: "segnalazione caso sospetto batteriosi actinidia".

4. Definizione dello stato fitosanitario del territorio

1. Il Settore Fitosanitario, a seguito degli accertamenti effettuati nel 2010 - 2011, ha individuato le "aree delimitate", definite nell'art. 2 del decreto ministeriale 7 febbraio 2011 come le zone comprendenti le aree contaminate e relative zone di sicurezza.

2. Sono individuati come "aree delimitate" i territori comunali di seguito elencati.

Provincia di Biella: Cavaglià, Roppolo, Viverone.

Provincia di Cuneo: Bagnolo Piemonte, Barge, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Brondello, Brossasco, Busca, Caraglio, Cardè, Castellar, Castelletto Stura, Cavallermaggiore, Centallo, Cervasca, Cervere, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Dronero, Envie, Fossano, Gambaasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Martiniana Po, Monasterolo di Savigliano, Montanera, Montemale di Cuneo, Moretta, Morozzo, Pagno, Peveragno, Piasco, Revello, Rifreddo, Roccabruna, Roccasparvera, Rossana, Ruffia, Salmour, Saluzzo, Sanfront, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Torre San Giorgio, Trinità, Valgrana, Venasca, Verzuolo, Vignolo, Villafalletto, Villar San Costanzo, Vottignasco.

Provincia di Torino: Bibiana, Borgomasino, Bricherasio, Buriasco, Caravino, Cavour, Campiglione Fenile, Garzigliana, Macello, Maglione, Osasco, Pinerolo, Piverone, Villareggia.

Provincia di Vercelli: Alice Castello, Borgo d'Ale, Cigliano, Moncrivello, Santhià, Tronzano.

3. Il Settore Fitosanitario, a seguito degli accertamenti, aggiorna costantemente l'elenco delle aree delimitate e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.

5. Misure obbligatorie

1. I conduttori degli actinidieti, qualora individuino sulla pianta i cancri causati da P.s.a., sono obbligati ad effettuare, a seconda della gravità dei sintomi,

- l'asportazione delle parti colpite
oppure
- l'estirpazione dell'intera pianta.

2. Il materiale risultante dagli interventi cesori o dall'estirpazione deve essere distrutto mediante incenerimento o interrimento profondo *in loco*, fatte salve diverse modalità prescritte dal Settore Fitosanitario.

3. Gli operatori devono proteggere i tagli prodotti sulle piante con gli interventi di rimonda.

4. Le singole piante da produzione estirpate non devono essere rimpiazzate.

5. Le superfici estirpate non possono essere reimpiantate con actinidia per le due stagioni vegetative successive.

6. I frutteti devono essere mantenuti privi di cancri mediante controlli periodici ed eventuali rimonde: gli interventi previsti al punto 1 del presente paragrafo, effettuati per eliminare parti vegetali molto contaminate, devono essere ripetuti durante l'intera stagione vegetativa al fine di ridurre e contenere l'inoculo.

7. Negli actinidieti in cui la percentuale di piante che presentano sul fusto cancri causati da P.s.a. è minore del 30%, le piante che presentano i sintomi devono essere rimodate o estirpate; gli actinidieti in cui la percentuale di piante che presentano sul fusto cancri causati da P.s.a. è superiore al 30% devono essere estirpati totalmente.

8. I conduttori sono tenuti ad eseguire i trattamenti previsti nelle linee guida permanenti elaborate dal Settore Fitosanitario in collaborazione con il CReSO (schede informative scaricabili all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/fitopatologia/avversita/org_allerta.htm) e distribuite dai centri di assistenza tecnica in formato cartaceo.

9. Nel caso di utilizzo di polline di produzione propria, questo dovrà essere esclusivamente prelevato da piante sane.

Vista la gravità della situazione sul territorio piemontese, è comunque sconsigliato l'impianto di nuovi actinidieti.

6. Vigilanza sull'applicazione delle misure obbligatorie

In seguito all'accertamento di frutteti colpiti dalla batteriosi in cui non vengano eseguite le misure obbligatorie di cui al paragrafo 5, il Settore Fitosanitario ne ingiunge l'attuazione indicando i tempi per l'esecuzione. Le misure devono essere attuate tempestivamente e comunque non oltre i 30 giorni dall'ingiunzione.

7. Regolamentazione dei vivai e dei campi di piante madri

1. La produzione di piante e materiale di moltiplicazione di *Actinidia* spp. è consentita solo in zone distanti 500 metri da frutteti di actinidia; fino al 31 marzo 2012 è consentito il prelievo di materiale di moltiplicazione da piante madri preesistenti anche a distanze inferiori, purchè indenni da P.s.a..

2. Il Settore Fitosanitario può consentire la produzione in zone non indenni quando questa avviene in siti di produzione indenni dalla batteriosi (cioè siti che garantiscono un adeguato isolamento microbiologico).

3. Per la produzione di talee di *Actinidia* spp. deve essere impiegato materiale che è stato controllato dal Settore Fitosanitario nella stessa stagione in cui è avvenuto il taleaggio.

4. I vivaisti sono tenuti a seguire le misure di profilassi contenute nelle linee guida permanenti elaborate dal Settore Fitosanitario in collaborazione con il CReSO (schede informative scaricabili all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/fitopatologia/avversita/org_allerta.htm).
5. I vivaisti devono individuare in modo preciso tutti i campi di piante madri da cui vengono prelevate le talee e comunicano al Settore Fitosanitario entro il 31 gennaio di ogni anno i dati relativi a comune, foglio e particella di ogni campo. Entro la stessa data devono essere comunicati anche i dati relativi a comune, foglio e particella di tutti i vivai di produzione condotti dall'azienda e di quelli che verranno impiantati nella stagione vegetativa imminente. Le comunicazioni devono essere effettuate utilizzando l'allegato 2 "Dichiarazione annuale dei campi di piante madri per l'approvvigionamento del materiale di propagazione di actinidia e quantità prelevate".
6. Il Settore Fitosanitario controlla i campi di piante madri ed i vivai al fine di verificare lo stato fitosanitario del materiale vivaistico prodotto.
7. Qualora nei campi di piante madri venga riscontrata la presenza di P.s.a., il Settore Fitosanitario prescrive l'estirpazione e la distruzione delle piante infette nonché la messa in quarantena delle piante presenti nell'intero campo per tutto il successivo ciclo vegetativo. Prescrive inoltre adeguati interventi da effettuare sulle piante presenti nel campo.
8. Qualora nei vivai venga riscontrata la presenza della batteriosi, il Settore Fitosanitario prescrive l'estirpazione e la distruzione dell'intero lotto risultato infetto nonché la messa in quarantena dei lotti contigui per tutto il successivo ciclo vegetativo.
9. I materiali di moltiplicazione prodotti e le piante di actinidia pronte per la vendita devono essere accompagnati da apposite etichette. Il Settore Fitosanitario, dopo aver svolto gli opportuni controlli e prima della commercializzazione, autorizza l'apposizione delle etichette. Per ogni lotto commercializzato deve essere apposta un'etichetta. Viene definito "lotto" un gruppo di piante con caratteristiche uguali: specie, varietà, sesso, modalità di produzione (talea/micropropagazione), fornitore del materiale iniziale, età. L'etichetta deve contenere le informazioni previste nell'allegato 3 "Fac-simile etichetta".
10. Il Settore Fitosanitario regionale rende noto annualmente l'elenco delle aziende vivaistiche regionali autorizzate.
11. Chiunque detiene o immette in commercio materiali di moltiplicazione o piante di actinidia deve tenere presso il centro aziendale un registro vidimato dal Settore Fitosanitario su cui devono essere registrati gli estremi delle etichette ed il relativo movimento di materiali di moltiplicazione e di piante acquistati, detenuti o ceduti a terzi.
12. Nel caso di rivendita di piante finite acquistate da altri fornitori, all'acquirente finale deve essere fornita copia della fattura e dell'etichetta del fornitore originario.

8. Nuovi impianti e rimpiazzo di piante colpite dalla batteriosi

1. I soggetti che nel 2011 hanno presentato domanda di contributo nell'ambito del Piano regionale di profilassi fitosanitaria della batteriosi ed hanno estirpato totalmente o parzialmente frutteti di actinidia non possono realizzare nuovi impianti di actinidia né rimpiazzare le piante malate sui terreni oggetto di intervento fino al 30 aprile 2013. Possono essere invece eseguiti nuovi impianti su terreni diversi da quelli inseriti nella domanda di contributo.
2. I soggetti che nel 2011 hanno presentato domanda di contributo nell'ambito del Piano regionale di profilassi fitosanitaria della batteriosi impegnandosi a sospendere l'impianto di actinidia su terreni dove erano già stati messi a dimora pali e fili devono mantenere la sospensione del reimpianto fino al 30 aprile 2013. E' possibile, solo relativamente a tale intervento (che interessa i terreni in cui i pali e i fili erano stati messi a dimora nel 2011), esercitare opzione di rinuncia al contributo per la compensazione della perdita di reddito dovuta alla mancata produzione nel 2012 nel caso s'intenda effettuare un nuovo impianto di actinidia nel 2012, che dovrà essere realizzato osservando le norme riportate nei successivi punti 6, 7 e 8.
3. In attuazione delle misure obbligatorie di cui al paragrafo 5, le superfici che sono state estirpate a causa della presenza della batteriosi non possono essere reimpiantate con actinidia per le due stagioni vegetative successive.

4. Su tutto il territorio piemontese viene sconsigliata l'esecuzione di nuovi impianti di actinidia in ragione delle seguenti considerazioni:

- nel marzo 2011 in Piemonte sono stati effettuati nuovi impianti che presentavano già sintomi della malattia in quanto il materiale di moltiplicazione era già infetto e tali impianti sono stati estirpati;
- non si conoscono attualmente mezzi curativi per le piante infette che, una volta colpite dalla batteriosi, sono destinate a morire non potendo essere recuperate;
- nell'attuale situazione di accertato grave rischio fitosanitario la realizzazione di nuovi impianti, molto più sensibili agli attacchi della batteriosi, può diventare causa importante di diffusione della malattia e potrebbe mettere a rischio l'intero sistema produttivo piemontese;
- allo stato attuale il materiale di moltiplicazione, anche se asintomatico al momento dell'acquisto e prodotto con tutte le cautele previste dalla normativa, non può fornire garanzie assolute di esenzione da P.S.A..

5. Ai fini dell'applicazione del presente Piano, è definita "impianto" una superficie sulla quale vengono messe a dimora almeno 20 piante di actinidia.

6. Gli operatori professionali che intendano realizzare nuovi impianti sono tenuti a dare comunicazione dell'avvenuto impianto al Settore Fitosanitario regionale compilando on line la "Dichiarazione di impianto actinidia - Anno 2012 - Operatori professionali" (allegato 4).

L'azienda può compilare la dichiarazione

a) avvalendosi del servizio fornito dal CAA (centro autorizzato di assistenza agricola) presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale oppure

b) in proprio, utilizzando il servizio on line "Aiuti di Stato e contributi regionali" disponibile sul portale Sistemapiemonte all'indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/cgi-bin/servizi_indice/servizi_indice.cgi?canale=agri), previa registrazione del rappresentante legale al portale. La registrazione può essere effettuata dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/indexsistp.htm cliccando sul link "Registrazione aziende e privati" ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (username e password) al servizio di compilazione.

La dichiarazione stampata dalla procedura, debitamente sottoscritta dal dichiarante, deve essere depositata nel fascicolo aziendale; una copia deve essere inviata a mezzo fax al Settore Fitosanitario regionale (011-432.3710) accompagnata da copia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante e dalle copie delle fatture e delle etichette rilasciate dal vivaista che ha venduto le piante.

7. Gli operatori non professionali (hobbisti) che intendano realizzare nuovi impianti sono tenuti a dare comunicazione dell'avvenuto impianto al Settore Fitosanitario regionale compilando la "Dichiarazione di impianto actinidia - Anno 2012 - Operatori non professionali" (allegato 5) ed inviandone una copia, debitamente sottoscritta dal dichiarante, a mezzo fax al Settore Fitosanitario regionale (011-432.3710). Alla dichiarazione devono essere allegata la copia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante e le copie delle fatture e delle etichette rilasciate dal vivaista che ha venduto le piante. Il modello è scaricabile anche dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/fitopatologia/avversita/org_allerta.htm)

8. Chiunque impianti è tenuto a:

- impiegare solo materiale accompagnato da etichetta (vedasi allegato 3) prodotto da vivaisti autorizzati alla commercializzazione di piante di actinidia e in possesso di un'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività vivaistica;
- conservare gli originali delle fatture di acquisto e delle etichette che contraddistinguono i lotti e che accompagnano la merce (nel caso di acquisto di materiale rivenduto, copie delle fatture e delle etichette del fornitore originario).

9. Il Settore Fitosanitario effettua sopralluoghi nei nuovi impianti per monitorarne lo stato fitosanitario e verificare che il nuovo impianto sia stato eseguito rispettando le norme contenute nei punti 1, 2 e 3 del presente paragrafo. In caso di accertata presenza della batteriosi il conduttore deve provvedere all'estirpo parziale o totale dell'impianto sulla base dei provvedimenti stabiliti dal Settore Fitosanitario.

10. I nuovi impianti, qualora infetti, sono esclusi da eventuali contributi erogati alle aziende danneggiate dalla batteriosi.

9. Estirpo di impianti infetti colpiti dalla batteriosi

In presenza di impianti infetti da P.S.A. e in considerazione della necessità di intervenire in tempi brevi al fine di evitare un'ulteriore diffusione della malattia, gli impianti colpiti devono essere estirpati nel più breve tempo possibile.

L'estirpo deve essere comunicato inviando al Settore Fitosanitario il modello "Estirpo di impianti di actinidia per motivi fitosanitari - Anno 2011-2012" (allegato 6) a mezzo fax (011-432.3710) almeno 5 giorni prima dell'esecuzione dell'estirpo.

Ai fini dell'ammissione ad eventuali finanziamenti a sostegno delle misure urgenti di profilassi fitosanitaria, la compilazione di tale modulo in tutte le sue parti e il suo invio al Settore Fitosanitario regionale entro il termine sopra citato costituirà requisito di ammissibilità.

Alla dichiarazione di estirpo potrà essere allegata la scheda compilata dal tecnico aziendale relativa all'accertamento di P.S.A. nell'actinidieta oggetto di estirpo.

Il Settore Fitosanitario potrà effettuare sopralluoghi per verificare l'effettiva presenza della batteriosi negli impianti indicati nella dichiarazione.

Il Settore Fitosanitario, in occasione dei sopralluoghi sopra citati, potrà richiedere la consultazione dell'esito delle analisi di laboratorio o dell'accertamento del tecnico aziendale attestante la presenza della batteriosi, che dovrà quindi essere disponibile presso il centro aziendale.

10. Divulgazione delle informazioni

1. E' fatto obbligo ai tecnici aziendali, agli agenti ed ai rivenditori di prodotti fitosanitari di fornire le indicazioni di profilassi e di controllo della batteriosi contenute nelle linee guida permanenti elaborate dal Settore Fitosanitario in collaborazione con il CReSO. Ogni altra informazione, se non sottoposta a valutazione del medesimo Settore, è da ritenersi priva di ogni garanzia di utilità per il contenimento della malattia. I soggetti che forniranno indicazioni, anche all'atto della vendita di prodotti fitosanitari, non sottoposte alle valutazioni di cui sopra saranno perseguibili a norma di legge.

2. Le linee guida (schede informative) vengono aggiornate dal Settore Fitosanitario e dal CReSO in modo permanente, forniscono le informazioni sulle misure di profilassi e controllo da adottare nei diversi periodi vegetativi e sono disponibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/fitopatologia/avversita/org_allerta.htm.

11. Azioni di sensibilizzazione sul territorio

1. I sindaci dei comuni sono invitati a garantire la massima collaborazione e ad emanare ordinanze per supportare l'applicazione delle disposizioni sul territorio di propria competenza.

2. Le amministrazioni comunali sono inoltre invitate a porre in atto azioni di sensibilizzazione specifiche rivolte ai conduttori hobbisti di piccoli appezzamenti.

12. Prescrizioni e aspetti sanzionatori

1. Il Settore Fitosanitario, in caso di accertata presenza della malattia e di inosservanza, da parte dei conduttori degli actinidieti, degli obblighi previsti dal presente Piano, dispone l'esecuzione delle misure obbligatorie indicate al paragrafo 5.

2. In caso di inadempienza sono applicate le seguenti sanzioni amministrative previste dall'art. 18 ter della l.r. 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i. (l.r. 11 luglio 2011, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011", art 4):

- euro 3.000,00 per ettaro di superficie, con un minimo di euro 500,0, per i soggetti che non rispettano gli obblighi relativi alle estirpazioni entro i termini fissati dal Settore Fitosanitario regionale;
- da euro 200,00 ad euro 1.200,00 per chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal Settore Fitosanitario regionale.

Fermo restando l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa, con provvedimenti successivi potrà essere disposto il sequestro amministrativo degli actinidi (ex legge 24 novembre 1981, n. 689) e potranno essere avviate procedure coattive e le relative spese saranno poste a carico del contravvenuto o di chi vi risponda eventualmente in solido.



REGIONE PIEMONTE - SETTORE FITOSANITARIO
Via Livorno, 60 - 10144 TORINO
fax 011-432.3710

DICHIARAZIONE ANNUALE

- CAMPI DI PIANTE MADRI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE DI ACTINIDIA E QUANTITA' PRELEVATE
- VIVAI DI PRODUZIONE

Adempimenti decreto ministeriale 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*"

NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL VIVAIO: _____ _____ _____
COMUNE: _____
P. IVA _____

IO SOTTOSCRITTO DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA' DI AVERE PRELEVATO MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DAI CAMPI DI PIANTE MADRI INDICATI NEL PROSPETTO E NELLE QUANTITA' INDICATE NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE E/O DI AVER PRODOTTO IL MATERIALE INDICATO NELLA SEZIONE "VIVAI DI PRODUZIONE".*

IN FEDE

(Luogo e data)

(firma del richiedente per esteso e leggibile) (*)

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE INVIATA AL SETTORE FITOSANITARIO VIA POSTA O FAX ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO.

Fac-simile etichetta da apporre su ogni lotto di piante di actinidia pronte alla vendita

Per lotto si intende piante con caratteristiche uguali: specie, varietà, sesso, tipo di produzione (talea/micropropagazione), fornitore di materiale iniziale, età.

<p>RAGIONE SOCIALE VIVAIO (COMPRESA PARTITA IVA)</p> <p>Aut. Reg.:</p>	<p><i>Actinidia deliciosa/arguta/chinensis/kolomikta</i></p> <p>Varietà: _____</p> <p>Indicare se produzione per: talea o micropropagazione</p> <p>Indicare se: maschio o femmina</p> <p>Regione Piemonte - Servizio Fitosanitario regionale</p> <p>D.M. 07/02/2011</p> <p>Anno _____ / Quantità: _____</p> <p>NUMERO di serie: (identificativo della partita) _____</p>
--	---



REGIONE PIEMONTE - SETTORE FITOSANITARIO
Via Livorno, 60 - 10144 TORINO
 fax 011-432.3710

DICHIARAZIONE DI IMPIANTO DI ACTINIDIA – ANNO 2012

Operatori non professionali

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 47 e 38 del DPR 445/2000)

D.D. ... n. ... del ... “Piano di applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 7 febbraio 2011 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*”. Misure di profilassi, disposizioni per i nuovi impianti, delimitazione del territorio, sanzioni”.

DATI DEL RICHIEDENTE

CODICE FISCALE			
COGNOME E NOME			
LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA	
RESIDENZA	INDIRIZZO		
	COMUNE	CAP	PROV.
RECAPITI	TEL.	CELL.	
	FAX		
	E-MAIL		

**IO SOTTOSCRITTO, DICHIARO
 DI AVER IMPIANTATO ACTINIDIA NEL 2012 SUI TERRENI SOTTO INDICATI**

N.	Comune dell'impianto	Foglio	Mappale	Superficie impiantata (mq)	Numero piante	Varietà	Vivaio/Fornitore piante	Regione

DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA

- che nell'attuale situazione di grave rischio fitosanitario la realizzazione di nuovi impianti è sconsigliata;
- delle misure obbligatorie (paragrafo 5) e delle regole per la realizzazione di nuovi impianti (paragrafo 8) definite nel “Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione della batteriosi dell’actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidia* (P.s.a.)” approvato con D.D. del ;
- di dover impiegare solo materiale accompagnato da etichetta, prodotto da vivaisti autorizzati alla commercializzazione di piante di actinidia e in possesso di un’autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività vivaistica;
- di dover conservare l’originale delle fatture di acquisto e delle etichette che accompagnano

la merce (nel caso di acquisto di materiale rivenduto, copie delle fatture e delle etichette del fornitore originario);

- che il Settore Fitosanitario effettuerà sopralluoghi nei nuovi impianti per monitorarne lo stato fitosanitario e che in tali occasioni dovrà permettere l'accesso al personale incaricato;
- che, qualora il/i frutteto/i ad actinidia siano colpiti dalla batteriosi gli stessi:
 - dovranno essere estirpati parzialmente o totalmente in base ai provvedimenti del Settore fitosanitario;
 - saranno esclusi da qualsiasi eventuale contributo riguardante interventi per l'eradicazione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*.

MI IMPEGNO

- 1) nella conduzione dell'actinidieta, ad applicare le misure obbligatorie definite nel Piano di applicazione (paragrafo 5);
- 2) a **trasmettere a mezzo fax (0114323710) la presente dichiarazione, corredata degli allegati, al Settore Fitosanitario regionale entro 5 giorni dalla realizzazione dell'impianto.**

DICHIARO

di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della conseguente decadenza da eventuali benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Luogo e data _____

Firma _____

(per esteso e leggibile)

Allego:

- fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità;
- fotocopia delle fatture di acquisto delle piante (nel caso di acquisto da rivenditore, fotocopia delle fatture del fornitore originario);
- fotocopia delle etichette che accompagnano le piante (nel caso di acquisto da rivenditore, fotocopia delle etichette del fornitore originario).

Informativa sul trattamento dei dati personali

Tutti i dati riportati vengono mantenuti nel rispetto del d.lgs 196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali" e saranno utilizzati per fini istituzionali dalla Pubblica Amministrazione anche al di fuori dei procedimenti amministrativi per i quali la dichiarazione è stata presentata.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)

Art. 75 - (R) Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art.76 - (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell' articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



**REGIONE PIEMONTE - SETTORE
FITOSANITARIO**
Via Livorno, 60 - 10144 TORINO
fax 011-432.3710

**DICHIARAZIONE DI ESTIRPO DI IMPIANTI DI ACTINIDIA PER MOTIVI
FITOSANITARI ANNO 2011-2012**

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 47 e 38 del DPR 445/2000)

Decreto ministeriale 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*". Misure di profilassi, disposizioni per i nuovi impianti, delimitazione del territorio, sanzioni".

DATI AZIENDALI

CODICE FISCALE (CUAA)		PARTITA IVA	
DENOMINAZIONE			

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE			
COGNOME E NOME			
LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA	
RESIDENZA	INDIRIZZO		
	COMUNE	CAP	PROV.
RECAPITI	TEL.	CELL.	
	FAX		
	E-MAIL		

IO SOTTOSCRITTO, DICHIARO

CHE EFFETTUERÒ NEL PERIODO 2011-2012 L'ESTIRPO DEGLI IMPIANTI DI ACTINIDIA SOTTO INDICATI IN QUANTO COLPITI DALLA BATTERIOSI DELL'ACTINIDIA, COME ATTESTATO DALL'ESITO DELLE ANALISI DI LABORATORIO / DALL'ESITO DELL'ACCERTAMENTO DEL TECNICO AZIENDALE CHE CONSERVO PRESSO IL CENTRO AZIENDALE.

DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI DA ESTIRPARE

n.	Comune	Foglio	Mapp.	Superf. impiantata (mq)	n. piante	Varietà	Anno impianto	Accert. batteriosi (1)

(1) indicare "AL" se la batteriosi è stata accertata con analisi di laboratorio, "AT" se accertata dal tecnico aziendale.

Nota: per la dichiarazione di ulteriori superfici, utilizzare la tabella aggiuntiva disponibile all'ultima pagina.

DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA

- 1) delle modalità di distruzione delle piante estirpate definite nel Piano regionale di profilassi fitosanitaria della batteriosi dell'actinidia; provvederò quindi all'eliminazione del materiale vegetale estirpato mediante incenerimento o interrimento profondo *in loco* o, in caso di trasporto di tale materiale, alla copertura dal carico per ridurre il rischio di diffusione dell'infezione;
- 2) che, ai fini dell'ammissione ad eventuali finanziamenti a sostegno delle aziende colpite dalla batteriosi, la compilazione in tutte le sue parti della precedente tabella "Dati relativi agli impianti da estirpare" costituirà requisito di ammissibilità);
- 3) che il Settore Fitosanitario effettuerà sopralluoghi per verificare l'effettiva presenza della batteriosi negli impianti indicati nella presente dichiarazione e che, in tali occasioni, dovrò permettere al personale incaricato l'accesso ai terreni interessati;
- 4) che il Settore Fitosanitario, in occasione dei sopralluoghi sopra citati, potrà richiedere la consultazione dell'esito delle analisi di laboratorio/dell'accertamento del tecnico aziendale attestante la presenza della batteriosi, che dovrà quindi essere disponibile presso il centro aziendale.

MI IMPEGNO

- 1) a rispettare le modalità di distruzione ed eventuale trasporto delle piante estirpate definite nel Piano regionale di profilassi fitosanitaria;
- 2) a **trasmettere la presente dichiarazione al Settore Fitosanitario regionale almeno 5 giorni prima dell'esecuzione dell'estirpo**;
- 3) a conservare presso il centro aziendale l'esito delle analisi di laboratorio/dell'accertamento del tecnico aziendale attestante la presenza della batteriosi negli impianti sopra indicati;
- 4) ad aggiornare tempestivamente nell'Anagrafe agricola la sezione "Terreni" modificando l'uso del suolo delle particelle oggetto di estirpo.

DICHIARO

di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della conseguente decadenza da eventuali benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

Luogo e data _____

Firma _____
(per esteso e leggibile)

Allego fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Tutti i dati riportati vengono mantenuti nel rispetto del d.lgs 196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali" e saranno utilizzati per fini istituzionali dalla Pubblica Amministrazione anche al di fuori dei procedimenti amministrativi per i quali la dichiarazione è stata presentata.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)

Art. 75 - (R) Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

